

## L'anomalia algerina e la sua crisi

di Emilio Minniti

**Abstract: The Algerian anomaly and its crisis** – The political-constitutional system of Algeria presents some peculiar characteristics and specificities, which made the evolution of the “Spring” of 2011 substantially anomalous compared to the regional context. In the same way, the recent crisis of the Algerian system appears to be linked to the deep structure of the “social pact” on which independent Algeria was built and to the balance of the forces on which the political-constitutional order has been based up to now. The current phase of instability, in which the country has fallen, does not originate from the need for a recovery of consensus of the class of government, but from the need for a “re-legitimization” of the same in the historical role of lintel of the Algerian institutional system.

**Keywords:** Algerian Anomaly; Pouvoir; Arab Spring; Systemic Crisis; Constitutional Reform.

133

---

### 1. Introduzione

L'attuale fase di instabilità politica che sta interessando l'Algeria, unico paese del Nordafrica assieme al Marocco ad aver “assorbito” nell'ambito del sistema politico-costituzionale esistente gli impulsi della cosiddetta “Primavera araba” del 2011, rivela il raggiungimento di un punto di rottura negli equilibri di fondo sui quali si è retto per decenni l'ordinamento algerino, nonché del “contratto sociale” che ne era alla base. Se, infatti, il recente e progressivo indebolimento del nazionalismo statale arabo ha aperto la strada alla riaffermazione di concezioni comunitaristiche proprie della tradizione islamica, che si è manifestata con l'avanzata dell'Islam popolare in tutta l'area nordafricana, l'Algeria ha rappresentato una sostanziale anomalia nell'ambito di un tale contesto evolutivo, sebbene nell'ultimo anno abbia evidenziato molteplici e strutturali fattori di crisi.

Sul piano della metodologia d'analisi appare dunque opportuno il ricorso ad un approccio comparatistico sia diacronico che sincronico<sup>1</sup>. L'obbiettivo è quello di prendere in esame la progressiva evoluzione del sistema politico-costituzionale algerino, con particolare riferimento agli equilibri tra forze sulle quali l'ordinamento si è costituito e retto sinora, inquadrandola nel più ampio contesto

---

<sup>1</sup> Sulla metodologia comparatistica cfr. G. De Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, Padova, 2013, 21; G. Lombardi, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato*, Milano, 1986, 17-23; R. Scarciglia, *Metodi e comparazione giuridica*, Padova, 2018; C. Sbailò, *Per un approccio concreto ed ermeneuticamente orientato al costituzionalismo islamico*, in S. Bagni, G.A. Figueroa Mejia, G. Pavani (a cura di), *La ciencia del derecho constitucional comparado. Estudios en homenaje a Lucio Pegoraro*, Tomo I, Ciudad de Mexico, 2017, 673-674; G. Bognetti, *Introduzione al diritto costituzionale comparato (il metodo)*, Torino, 1994.

delle recenti vicende nordafricane, nonché nella più generale contrapposizione tra i modelli di Islam statale e Islam popolare<sup>2</sup>.

La specificità algerina si è strutturata su elementi quali l'esistenza di un forte sentimento nazionale radicato nella popolazione, la memoria della sanguinosa guerra civile combattuta contro l'estremismo islamista del Fronte Islamico di Salvezza negli anni '90, il ricorso al consolidato meccanismo della "contrattazione autoritaria" nonché la forte legittimazione popolare di cui ha sempre goduto il cosiddetto *Pouvoir*; termine con il quale si identifica la triade rappresentata dai vertici militari, dal Fronte di Liberazione Nazionale e dalla figura rappresentata dal Capo dello Stato.

Allo stesso modo, le attuali tensioni sembrano originarsi, più che da una rinnovata spinta dell'Islam popolare, che vive oggi una fase di generalizzato arretramento in tutta l'area nordafricana, dall'evidente incapacità del *Pouvoir* di affrontare una fisiologica fase di successione, mantenendo al proprio interno una sostanziale unità di prospettiva politica. La ricandidatura per il quinto mandato presidenziale dell'ottantatreenne e ormai non più autosufficiente Abdelaziz Bouteflika, oltre ad aver determinato l'esplosione nel paese di ampie e ripetute proteste di piazza, ha offerto alla componente militare la possibilità di affermare una netta preminenza nella gestione della fase di transizione interna alla classe dirigente del paese. La soluzione "costituzionale" della crisi, legittimata dal ricorso all'articolo 102, che ha consentito la destituzione del Presidente attraverso la dichiarazione dello stato di impedimento<sup>3</sup>, l'indizione di nuove elezioni e l'assunzione temporanea della carica di Capo dello Stato da parte del Presidente del Consiglio della Nazione Abdelkader Bensalah, è stata infatti imposta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Ahmed Gaid Salah.

Sebbene più volte nella recente storia algerina, l'equilibrio interno al *Pouvoir* abbia fatto registrare la decisa preminenza dell'ambito militare, le proteste della popolazione non si sono arrestate dopo la destituzione di Bouteflika, ma si sono rivolte con rinnovato vigore contro la temuta instaurazione di quello che viene considerato uno "Stato militare", nonché contro lo svolgimento di elezioni in assenza di una preliminare e radicale riforma del sistema politico-costituzionale.

Si è aperta nel paese, dunque, una profonda crisi di legittimazione del sistema politico-costituzionale e dei poteri sui quali si è sinora retto, che sembrerebbe poter evolvere in due direzioni differenti e contrapposte. Da un lato, infatti, appare concreta l'ipotesi di uno sviluppo del quadro complessivo sul modello egiziano, nel quale i militari hanno da sempre condizionato la vita politica in netta contrapposizione alla società civile e al sistema dei partiti, dall'altro, l'attuale fase di instabilità potrebbe determinare una rifondazione su nuove basi del sistema

---

<sup>2</sup> Per un approfondimento della dimensione popolare-universalistica dell'Islam cfr C. Sbailò, *Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano*, Padova, 2012, 116-120.

<sup>3</sup> Successivamente alla destituzione del Presidente in carica, il conflitto interno al *Pouvoir* è proseguito con l'arresto di Said Bouteflika, fratello dell'ex Presidente, di Mohamed Mediène, ex capo del Department of Intelligence and Security, e di Athmane Tartag, coordinatore dei servizi segreti e consulente per la sicurezza di Abdelaziz Bouteflika, accusati di cospirazione e di attacco all'autorità dell'esercito e dello Stato.

politico-costituzionale algerino, riaprendo la questione del rapporto tra la polarità politica e quella religiosa nell'ambito dell'organizzazione dello spazio pubblico.

Nell'ambito di quest'ultimo scenario, sembrerebbe plausibile ipotizzare che la concezione comunitaristica propria dell'Islam popolare possa rappresentare, anche in Algeria, una valida alternativa di sistema al particolare modello di organizzazione statale affermatosi nel paese. Quella che, tuttavia, appare necessario evidenziare, è la necessità di ricondurre ogni tipo di analisi alla "specificità" delle dinamiche politico-costituzionali che sta, da sempre, alla base del sistema algerino. In più occasioni dal conseguimento dell'indipendenza dalla Francia, infatti, l'Algeria ha dimostrato, sia pure attraverso fasi straordinariamente conflittuali, di riuscire a mantenere salda la "costituzione materiale" sulla quale si edificato l'ordinamento post-coloniale.

## 2. Primavera Arabe e riforme costituzionali

Sebbene i regimi dei paesi arabi del mediterraneo si siano dimostrati più "longevi" rispetto a quelli militari o populistici dell'America latina del secolo scorso, nonché in raffronto a quelli comunisti dell'Europa dell'est, non si sono rivelati sufficientemente saldi dinnanzi alla progressiva riaffermazione del "paradigma comunitario islamico", che ha recentemente vissuto una fase di significativa riespansione su larga scala<sup>4</sup>.

Con le Primavere arabe è deflagrato un conflitto radicale tra il modello di Islam "statale", a lungo prevalente nei paesi arabi della sponda nord del mediterraneo, e un emergente l'Islam "popolare", che si riconnette a concezioni profondamente radicate nella tradizione islamica<sup>5</sup>. Storicamente, il processo di "statalizzazione" dell'Islam si è incentrato sull'inserimento della *Sharia*, quale primaria fonte del diritto, all'interno dei testi costituzionali. Tale sistema ha determinato un sostanziale ridimensionamento del ruolo e della capacità di influenza delle autorità religiose, in quanto, in una tale costruzione ordinamentale, il controllo di conformità delle leggi alla *Sharia* viene attribuito in via esclusiva alla Corte Costituzionale, i cui giudici risultano del tutto indipendenti dalle autorità islamiche, poiché nominati dal potere politico e dalla stessa magistratura.

Se, dunque, i processi di "statalizzazione" dell'Islam, a lungo sostenuti e incoraggiati dalle potenze occidentali, si sono rivelati in grado di escludere dal sistema le tendenze più intransigenti, i rivolgimenti degli ultimi anni hanno evidenziato come, allo stesso tempo, ne abbiano favorito la radicalizzazione. Nell'ambito delle Primavere arabe si è infatti determinata l'emersione perentoria e conflittuale dell'Islam popolare - realtà politica e culturale di cui la Fratellanza Musulmana rappresenta una delle espressioni più rappresentative<sup>6</sup> - che ha travolto

---

<sup>4</sup> Per un approfondimento generale sul tema cfr T. Le Roy, *Constitutionalism in the Maghreb: Between French Heritage and Islamic Concept*, in *Constitutionalism in the Arab World*, Oxford, 2012.

<sup>5</sup> C. Sbailò, *Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano*, Padova, 2012, 116. Per un ulteriore approfondimento sul tema cfr C. Sbailò, *I diritti di Dio. Le cinque sfide dell'Islam all'Occidente*, Padova, 2016, 62.

<sup>6</sup> Ciro Sbailò evidenzia come il recupero della dimensione popolare-universalistica dell'Islam

i precedenti assetti politico-costituzionali in nome della dimensione popolare-universalistica dell'Islam e, dunque, dell'islamizzazione “dal basso” della società.

In questa nuova visione, il revivalismo islamico ha assunto la fisionomia di un'alternativa radicale all'Occidente e ai sistemi statali arabi, sostanziandosi di un moto di riespansione del senso di appartenenza al tradizionale paradigma comunitario<sup>7</sup>.

Le rivolte che hanno avuto inizio in Tunisia sul finire del 2010 hanno innescato una serie di rilevanti mutamenti in tutto il nord-africa, il cui impatto ha determinato la completa dissoluzione dell'ordine politico in Libia, il rinnovamento del sistema politico-istituzionale in Marocco, nonché l'apertura di nuovi cicli costituzionali in Tunisia e in Egitto<sup>8</sup>.

La differenziazione degli esiti nell'ambito di un processo simultaneo e sostanzialmente analogo nelle matrici di fondo, evidenzia i diversi livelli di solidità e di “reattività” dimostrati dai sistemi politico-istituzionali dell'area<sup>9</sup>. In Tunisia, paese epicentro dell'insurrezione popolare contro i regimi nordafricani, il partito islamico-popolare *Ennahda* si è distinto in una battaglia senza quartiere contro le diverse espressioni dell'Islam radicale di ispirazione *Wahabita*, legittimandosi sia di fronte al complesso della società tunisina, da sempre tra le più laiche e pluraliste dell'area magrebina, che agli occhi delle democrazie occidentali. L'ordinamento affermatosi in seguito alla caduta del regime di Ben Ali, verte sul testo costituzionale adottato nel 2014 che introduce una forma di Stato liberal-democratica e una forma di governo di tipo semi-presidenziale. La nuova Costituzione sancisce il riconoscimento dei “diritti umani fondamentali” e, contestualmente, il riferimento all'Islam quale elemento identitario del popolo

---

costituisca il punto di forza teorico dell'esperanza dei Fratelli Musulmani. C. Sbailò, *Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano*, Padova, 2012, 120.

<sup>7</sup> Nella concezione islamica la *Ummah* rappresenta un elemento essenziale, in quanto, sebbene risulti subordinata alle prerogative del potere esecutivo – organizzatore dello spazio pubblico – esercitato dal Califfo, conserva al contempo un'apertura verso la superiore dimensione trascendente e religiosa, poiché è la suprema legge della *Shari'ha* a governarne l'esistenza. Nella *Ummah* si determina, dunque, l'ambito di collegamento e di coesistenza tra la religione e la dimensione sociale. Il diritto secolare è esso stesso ricompreso in una sfera essenzialmente religiosa, in quanto relativo e rispondente agli interessi della *Ummah*: la legge positiva, emanata dal potere politico, denota una posizione significativamente inferiore e subordinata nel sistema delle fonti. E' dunque nelle dinamiche relative alla *Ummah* e al suo fondamentale rapporto di derivazione dalla “Rivelazione” coranica che vanno ricercati gli elementi di fondo che caratterizzano la concezione islamica dello spazio pubblico nonché – questione oggi centrale – della sua attuale proiezione geopolitica.

<sup>8</sup> C. Sbailò, *Diritto pubblico dell'Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto*, Padova, 2015, 44. Per un approfondimento sul tema cfr E. Lust, G. Soltan, J. Wichmann, *After the Arab Spring: Islamism, Secularism and Democracy in Current History*, Researchgate.net, December 2012; H. Fradkin, *Arab Democracy or Islamist Revolution?*, in *Journal of Democracy*, 2013, 5; M. Campanini, *Le rivolte arabe. Verso un nuovo modello politico?*, Bologna, 2013.

<sup>9</sup> Sul tema cfr P. Häberle, *La primavera araba (2011/12) nella prospettiva della dottrina della Costituzione intesa come scienza della cultura*, in M. E. Guasconi (Ed), *Declino europeo e rivolte mediterranee*, Milano, 2012; A. Cantaro (Ed), *Dove vanno le primavere arabe*, Roma, 2013; D. Fiumicelli, M. Barbarito, *Il sistema di “checks and balances” nell'area del Maghreb. La forma di governo di Algeria, Marocco e Tunisia tra evoluzione storica e “primavere arabe”*, in *Federalismi.it*, Luglio, 2014.

tunisino, insieme alla lingua e alla cultura arabe<sup>10</sup>.

Quanto al ruolo costituzionale della legge islamica, se in un primo tempo *Ennahda* aveva sostenuto l'inserimento della *Sharia* al vertice delle fonti normative, in corrispondenza con il tradizionale modello egiziano, in seguito ha prevalso l'istintiva diffidenza dell'Islam popolare verso forme di "statalizzazione". Nell'esperienza egiziana, infatti, l'inserimento dei principi sciaraitici al vertice delle fonti costituzionali ha di fatto trasferito alla Corte Costituzionale, indipendente dalle autorità religiose in quanto costituita da giudici designati dal potere politico e dalla magistratura, il controllo di coerenza delle leggi rispetto al dettato sciaraitico. L'istituzione di una Corte Costituzionale autonoma sia dall'Esecutivo che dalle autorità religiose, che rappresenta una delle maggiori novità introdotte dal nuovo testo costituzionale tunisino, ha costituito, senza dubbio, un rilevante disincentivo in relazione a quello che poteva essere considerato un obiettivo prioritario di un partito espressione della Fratellanza Mussulmana<sup>11</sup>. *Ennahda*, inoltre, ha sostenuto con successo il rafforzamento del vincolo fiduciario tra Governo e Parlamento, al fine di garantire un peso significativo a formazioni che, sebbene elettoralmente rilevanti, non riuscissero a beneficiare di un quadro di alleanze sufficiente ad affermarsi nell'ambito di un sistema semi-presidenziale. A completare un assetto ordinamentale favorevole all'espressione dei punti di forza dell'Islam popolare, *Ennahda* ha ottenuto la valorizzazione del sistema della sussidiarietà orizzontale, che avvantaggia i movimenti radicati nel sistema dell'assistenza sociale e del volontariato, nonché l'introduzione del decentramento amministrativo, modello che incrementa il peso politico delle formazioni prevalenti nei contesti non urbanizzati.

Se, dunque, la Primavera tunisina ha prodotto un mutamento sostanziale del quadro politico-costituzionale, consentendo l'integrazione dell'Islam popolare all'interno del sistema, l'evoluzione che si è avuta in Egitto ha evidenziato, viceversa, una dinamica maggiormente conflittuale ed un esito sostanzialmente differente.

I primi importanti mutamenti politici provocati della Primavera egiziana sono stati la deposizione del presidente Mubarak e l'elezione, per la prima volta nella storia dell'Egitto contemporaneo, di un Capo dello Stato non appartenente all'élite militare, nella persona del leader della Fratellanza Mussulmana Muhammad Morsi<sup>12</sup>. Inoltre, la successiva riforma costituzionale del 2012 ha dato

---

<sup>10</sup> Per un approfondimento del processo di riforma costituzionale tunisino cfr S.M. Torelli, *La Tunisia contemporanea*, Bologna, 2015, 95-97; G. Milani, *I partiti politici nella costruzione della democrazia elettorale in Tunisia* in *Nomos, le attualità del diritto*, 1/2018, 2-5; T. Groppi, *La costituzione tunisina del 2014 nel quadro del "costituzionalismo globale"* in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1/2015; C. Gaddes, *Il processo costituente (2011-14): fasi e protagonisti* in T. Groppi, I. Spigno (Eds), *Tunisia. La primavera della Costituzione*, Roma, 2015.

<sup>11</sup> C. Sbailò, *I diritti di Dio. Le cinque sfide dell'Islam all'Occidente*, Padova 2016, 50. Per un approfondimento su tema cfr N. N. Ayubi, *Political Islam. Religion and Politics in The Arab World*, London-New York, 1991; J. Schacht, *An introduction to islamic law*, Oxford, 1964; V. Grunbaum, G. Edmund (Ed), *Theology and Law in Islam. Second Giorgio Levi della Vida Biennial Conference, otto Harrassowitz*, Wiesbaden, 1969; I. Spigno, *Egitto. Nuova proroga dello stato di emergenza iniziato nel 1981*, in DPCE Online, 3/2010.

<sup>12</sup> Per un approfondimento sulla storia politico-costituzionale dell'Egitto cfr M. Campanini, *Storia dell'Egitto contemporaneo. Dalla rinascita ottocentesca a Mubarak*, Roma, 2005; J.Y. Cara, C.

vita ad un modello democratico costituzionale di tipo “comunitaristico”, profondamente differente da quello occidentale che si regge sul binomio strutturale Stato-individuo e sulla completa secolarizzazione dello spazio pubblico.

Con la svolta costituzionale del 30 novembre 2012, l’Islam popolare è intervenuto su uno degli elementi qualificanti del precedente modello politico-costituzionale, attribuendo all’Università di al-Azhar, la massima autorità giuridica e d’insegnamento religioso del mondo sunnita, la decisione ultima sul controllo di conformità alla *Sharia* delle leggi, al posto della Corte Costituzionale.

Tuttavia, benché la fase di transizione si sia caratterizzata per la costante ricerca di un nuovo equilibrio tra le autorità militari, i giudici e le nuove forze affermatesi sulla scena politica, l’Islam popolare egiziano, proprio nel pieno della sua affermazione massima, si è progressivamente dilaniato in una contrapposizione durissima tra la stessa Fratellanza Musulmana e una parte consistente dei Salafiti, che ne ha duramente conteso la leadership nel processo di re-islamizzazione della società egiziana. La fase caotica e conflittuale in cui è precipitato il paese in seguito a tali sanguinose tensioni, ha consentito la decisa riaffermazione del ruolo politico dell’esercito e delle alte gerarchie militari, che hanno proceduto alla destituzione e all’arresto del Presidente Morsi<sup>13</sup>. Il processo costituzionale, apertosi in seguito a tali eventi e conclusosi nel 2014, ha prodotto un ordinamento dai tratti meno islamisti e comunitaristici, che ha restituito alla magistratura e al vertice politico quel ruolo preminente ed autonomo che avevano esercitato in passato<sup>14</sup>. Inoltre, il nuovo testo costituzionale ha previsto l’esercizio di una sorta di “potere di riserva” in capo all’esercito che, in caso di necessità, risulta legittimato ad espandersi sino al punto da inibire l’intero sistema delle garanzie costituzionali. L’elezione del generale al-Sisi alla presidenza, in seguito alla quale il movimento dei Fratelli Mussulmani è stato dichiarato fuori legge, sembrerebbe aver ridato continuità a quello specifico modello politico-istituzionale che ha caratterizzato la storia dell’Egitto nel corso del ‘900.

Molto meno conflittuale rispetto dell’esempio egiziano si è rivelata, al contrario, la Primavera marocchina, in quanto la tradizionale prevalenza nel paese della scuola giuridica islamica Malikita, che tra le varie scuole islamiche è quella che privilegia maggiormente il ruolo del vertice politico in relazione al compito fondamentale di applicare la *Sharia*, aveva contribuito in modo significativo all’affermazione e al radicamento di una peculiare forma di “statalizzazione” dell’Islam.

Il Regno del Marocco, governato da un diretto discendente di *Muhammad*, costituisce una moderna evoluzione del Sultanato, elemento che rappresenta un importante fattore di solidità dell’assetto ordinamentale. Storicamente, tale peculiare eredità storica e giuridica ha consentito al paese di elaborare un

---

Saint-Prot (Eds), *L’évolution constitutionnelle de l’Egypte, avec le texte de la Constitution de 2014*, Parigi, 2014.

<sup>13</sup> Per un approfondimento in merito al ruolo esercitato dal vertice militare nell’ambito della “Primavera” egiziana cfr C. Sbailò, *Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano*, Padova, 2012, 306.

<sup>14</sup> A. Snoussi, *Le Gouvernement dans la nouvelle Constitution tunisienne* in R. Ben Achour (a cura di) *Les nouvelles Constitutions arabes, Tunisie, Maroc, Egypte*, Tunisi, 2015.

autonomo percorso costituzionale, non recependo passivamente, a differenza di altri Stati islamici, i modelli politico-costituzionali occidentali.

Di fronte ai primi moti di protesta che hanno caratterizzato l'avvio della tiepida Primavera marocchina, il Sovrano Mohammed VI ha prontamente istituito un'Assemblea Costituente incaricata di elaborare un complesso di riforme costituzionali, che verranno approvate da un successivo referendum popolare<sup>15</sup>.

Il processo di riforma ha rafforzato sensibilmente il carattere parlamentare della forma di governo, introducendo l'obbligo per il Re di nominare, quale Capo del Governo, un esponente del partito a cui è stato attribuito il maggior numero di seggi nelle elezioni per la Camera Bassa. La nuova Costituzione, inoltre, riconosce al Re il potere di sciogliere le Camere, ma solo successivamente alla richiesta e all'ottenimento del parere del Presidente della Corte Costituzionale, del Capo del Governo e dei Presidenti dei due rami del Parlamento. Quanto alla Corte Costituzionale, la riforma limita a sei membri la componente di nomina regia, tra i quali uno da designare su proposta del Consiglio Superiore degli Ulema, mentre l'indicazione dei rimanenti sei viene attribuita al Parlamento. La relativa rapidità con la quale si è sviluppato il processo di riforma risulta dovuta, in larga parte, ad un percorso di elaborazione che era già stato avviato negli anni precedenti l'inizio delle rivolte che hanno scosso il mondo arabo, caratterizzando il Regno del Marocco come un sistema capace di garantire una possibilità di espressione per le spinte provenienti dalla società.

Il quadro degli esiti scaturiti dal fenomeno delle cosiddette Primavere arabe appare, dunque, profondamente disomogeneo e, in relazione al caso libico, risulta ancora in via di evoluzione in una spirale di scontri amati e di divisioni politiche che non esclude, tra le varie possibili ipotesi, il rischio della frammentazione del paese in diverse realtà statali. La dissoluzione del patto comunitaristico-tribale che reggeva il paese, e che aveva trovato nella leadership di Gheddafi un solido elemento di garanzia, ha determinato la riaffermazione della conflittualità tra le numerose tribù libiche<sup>16</sup>. Il Consiglio Nazionale Transitorio, insediatosi a seguito dell'intervento militare internazionale, ha varato nell'agosto del 2011 una "Dichiarazione Costituzionale" costituita da trentasette articoli, con la quale si sancisce in chiave sciaraitica e comunitaristica, il riconoscimento di libertà e diritti fondamentali. L'Islam è adottato quale religione di Stato e al vertice del sistema delle fonti viene collocata la legge islamica, che costituisce "l'unica fonte per l'interpretazione di

---

<sup>15</sup> Per un approfondimento cfr E. Stefanelli, *La Costituzione economica del Marocco: tra commitment liberista e settore pubblico dell'economia* in *Federalismi.it*, giugno, 2017, 2; D. Fiumicelli, M. Barbarito, *Il sistema di "checks and balances" nell'area del Maghreb. La forma di governo di Algeria, Marocco e Tunisia tra evoluzione storica e "primavere arabe"* in *Federalismi.it*, luglio, 2014, 34-44; D. Melloni, *La Constitution marocaine de 2011: une mutation des ordres politique et juridique marocains*, in *Pouvoirs*, vol. 145, n. 2, 2013; L. Mezzetti, *La quarta Ondata: transizioni costituzionali e consolidamento democratico nelle esperienze recenti degli ordinamenti islamici in Transizioni e democrazie nei paesi del mediterraneo e del vicino oriente*, G. D'Ignazio, N. Fiorita, S. Gambino, F. Raniolo, A. Ventura (Eds), Cosenza, 2014.

<sup>16</sup> C. Sbailò, *Libia la posta in gioco. Un compromesso costituzionale su un bicefalismo dell'esecutivo di tipo tunisino* in *Federalismi.it*, novembre, 2018, 3; C. Sbailò, *I diritti di Dio. Le cinque sfide dell'Islam all'Occidente*, Padova 2016, 52.

ciascun articolo della Dichiarazione”.<sup>17</sup> L’attuale violenta contrapposizione tra il governo di Tripoli guidato da Fayez Al-Serraj, riconosciuto dalla comunità internazionale, e quello di Tobruk capeggiato dal generale Khalifa Haftar riflette il conflitto tra i paesi sostenitori dell’Islam popolare, quali sono la Turchia e il Qatar, e i paesi sostenitori di un Islam statalizzato o del radicalismo wahabita, quali Egitto, Emirati Arabi e Arabia Saudita.

### 3. L’anomalia algerina

La storia dell’Algeria contemporanea risulta segnata dalla cruenta lotta per l’indipendenza dalla dominazione francese e dagli equilibri politici che scaturirono da quell’evento fondativo, nonché dall’esclusione dell’Islam popolare dal quadro politico con il conseguente protratto ricorso allo stato di emergenza. Il soggetto costituente del nuovo ordine post-coloniale è rappresentato dalla classe politico-militare che ha sostenuto e vinto la lotta di liberazione e che, nei decenni successivi, è rimasta saldamente alla guida della nazione. Il cosiddetto *Pouvoir* algerino, termine con il quale si fa tradizionalmente riferimento all’establishment del paese, identifica la triade composta dai vertici militari, dal Fronte di Liberazione Nazionale e dal Capo dello Stato. Una realtà complessa, sebbene essenzialmente limitata a soli tre centri di potere, che si è spesso caratterizzata per una persistente conflittualità tra il vertice politico e quello militare, oltretutto per una ricorrente tensione interna alle due componenti stesse. Il colpo di stato del colonnello Houari Boumédiène nel 1965, che rappresentava il contesto militare all’interno del Governo di Ahmed Ben Bella, costituisce il primo importante esito di una dinamica che caratterizzerà la storia dell’Algeria contemporanea fino al tempo presente. La prima Costituzione dell’Algeria post-coloniale ha istituito una Repubblica presidenziale dai marcanti connotati militaristici, con un sistema monopartitico e con un manifesto orientamento socialista in relazione all’ambito economico-sociale<sup>18</sup>.

Benché il nuovo gruppo dirigente si sia proposto come difensore dell’identità islamica, quantunque in una chiave prevalentemente nazionalistica, la *Sharia* è rimasta esclusa dalle fonti costituzionali. La successiva riforma del 1976 ha reso il paese uno Stato ufficialmente socialista, sancendo l’affermazione teorica di una specifica via “algerina, araba e islamica” di fronte alle sfide della modernità<sup>19</sup>. L’identità islamica viene dunque compressa nell’ambito di un orientamento fortemente nazionalista, orientato al socialismo. Viceversa, il processo di modifica costituzionale del 1989, seguito alle cosiddette rivolte del *cous cous*, ha determinato il superamento del sistema del partito unico, la soppressione dei riferimenti al socialismo e una maggiore separazione tra i poteri costituzionali, sebbene si sia mantenuta invariata la funzione di “fulcro” del sistema esercitata dal Presidente della Repubblica. Nonostante la libertà di stampa ed il pluralismo politico vengano

<sup>17</sup> Art. 25 della Dichiarazione Costituzionale.

<sup>18</sup> T. Bensalah, *La République Algérienne*, Paris, *Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence*, Paris, 1979, 11-72; B. J. Leca, J. C. Vatin, *L’Algérie politique: Institutions et Régime*, Paris, 1975, 59-60.

<sup>19</sup> F. Volpi, *Islam and Democracy: the failure of dialogue in Algeria*, Londra, 2003, 37.



formalmente ammessi e tutelati, contestualmente viene riconosciuta al Ministero dell'Interno la funzione di interdire l'accesso alla vita pubblica di soggetti politici di ispirazione religiosa, etnica-regionale, che adottino iniziative violente o che siano condizionati da potenze straniere.<sup>20</sup> Malgrado ciò, in occasione delle elezioni per il governo delle amministrazioni locali del 1990 e del primo turno delle elezioni legislative nazionali del 1991, le prime vere consultazioni elettorali pluraliste della storia del paese, si è registrata l'affermazione del Fonte Islamico di Salvezza, movimento nato con l'obbiettivo dichiarato di instaurare uno Stato islamico, mediante un processo di re-islamizzazione della società algerina. In un tale quadro, segnato dal repentino e radicale stravolgimento degli equilibri rappresentativi nel paese, il vertice politico-militare è intervenuto annullando lo svolgimento del secondo turno elettorale e dichiarando fuori legge il FIS. In seguito alla proclamazione dello stato di emergenza, avvenuta mediante il decreto del 9 febbraio del 1992 e limitata inizialmente alla durata di un anno, migliaia di esponenti del Fronte Islamico furono arrestati, dando inizio ad una lunga ed efferata fase di guerra civile che provocò nel suo complesso oltre centocinquantamila morti.

Lo stato di emergenza, prorogato dal decreto legislativo del 6 febbraio 1993, è rimasto in vigore ininterrottamente per diciannove anni, divenendo il principale strumento di contrasto all'avanzata dei movimenti islamisti, ben oltre il termine formale della guerra civile e fino all'esplosione della Primavera del 2011.

In Algeria, dunque, il revivalismo dei movimenti espressione dell'Islam popolare si è registrato ben prima di quanto avvenuto su scala regionale con le Primavere arabe, ed i sanguinosi sviluppi di quella contrapposizione che ha visto la netta prevalenza dell'establishment, ed in particolare della componente militare, hanno certamente segnato la memoria recente del paese. Gli eventi degli anni novanta rappresentano un ulteriore elemento costitutivo dell'"anomalia" algerina, e nell'avvicendamento interno al *Pouvoir* seguito a quegli eventi, è possibile individuare la genesi di quell'equilibrio tra il potere militare e quello civile, che la recente uscita di scena di Bouteflika ha rimesso in discussione. L'efferatezza con cui la classe dirigente militare si era della contrapposta al movimento islamista, infatti, aveva reso necessario il rafforzamento della componente "civile" del *Pouvoir* algerino, in virtù della fondamentale esigenza di stabilizzare e normalizzare il paese.

Nel 1999, infatti, con l'elezione di Abdelaziz Bouteflika, primo civile dopo Ben Bella ad essere eletto a tale incarico nell'ordinamento algerino post-coloniale, si è avviato un processo di pacificazione nazionale e di importanti riforme, volte a rafforzare il consenso sociale del regime nonché ad ottenere una nuova forte legittimazione delle istituzioni. In questa prospettiva si è proceduto al rafforzamento del ruolo del Parlamento, mediante la transizione dal monocameralismo al bicameralismo, con l'introduzione di una Camera Alta sul modello della *Shura* islamica. L'indipendenza della magistratura dal potere politico è stata incrementata e, elemento di particolare rilevanza, si è determinata

---

<sup>20</sup> C. Sbailò, *Diritto pubblico dell'Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto*, Padova, 2015, 66.

l'introduzione del sindacato di costituzionalità<sup>21</sup>. Il processo di stabilizzazione avviato con l'inizio della presidenza di Bouteflika, si è dimostrato efficace fino all'esplosione dei tumulti legati al fenomeno delle Primavere arabe, che hanno investito l'Algeria nella sua fase iniziale, ma i cui effetti risultano molto ridimensionati rispetto al generale quadro nordafricano.

Il sistema politico-istituzionale algerino, infatti, si è rivelato in grado di reggere all'urto delle rivolte assumendo, da un lato, incisive misure di carattere sociale quali l'incremento dei sussidi e degli stipendi nei settori statali, che ha determinato un'espansione della spesa pubblica di oltre il 25%, e dall'altro, avviando delle ulteriori riforme volte a garantire una più ampia partecipazione alla vita democratica. L'Esecutivo, inoltre, ha esercitato importanti pressioni sul potere giudiziario affinché assumesse un atteggiamento intransigente rispetto alle violazioni commesse dai manifestanti durante le agitazioni, salvo poi, in una fase successiva, sollecitare un ammorbidimento in chiave paternalistica e riconciliatoria<sup>22</sup>. Oltre alla tempestiva soppressione presidenziale dello stato di emergenza, infatti, il Ministero dell'Interno ha autorizzato la nascita di nuovi partiti, compresi quelli di matrice religiosa, e sono state approvate nuove norme relative al sistema elettorale e alla possibilità di accesso delle donne a ruoli politici e istituzionali di primo piano. Il percorso di progressive aperture avviato nella fase convulsa delle proteste e culminato nella riforma costituzionale del 2016, tuttavia, non ha messo in discussione, in sostanziale continuità con i processi di riforma precedenti, il ruolo preminente del Presidente della Repubblica, la cui posizione permane nettamente sovraordinata rispetto al Primo Ministro e al Parlamento<sup>23</sup>. La riforma, infatti, benché proceda all'ampliamento di alcune delle prerogative riconosciute al Primo Ministro, tra le quali la funzione di coordinare l'azione di governo e di elaborare un proprio programma da presentare al Consiglio dei Ministri, non introduce limitazioni significative ai poteri del Presidente. Quest'ultimo continua a presiedere il Consiglio dei Ministri, esercita il comando supremo delle Forze Armate ed è responsabile della difesa nazionale, conclude trattati internazionali, firma i decreti presidenziali, nomina il Primo Ministro, i membri del Governo (art. 91), i componenti di numerosi importanti Organi Costituzionali (art. 92), dichiara lo stato di guerra, può decretare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea Popolare Nazionale, proclama lo stato d'urgenza, d'assedio e di eccezione<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Per un ulteriore approfondimento cfr C. Sbailò, *Diritto pubblico dell'Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto*, Padova, 2015, 67; A. Christelow, *Muslim Law Courts and the French Colonial State in Algeria*, Princeton, 1985; E. Minniti, *La riforma del Consiglio di Stato Algerino e le prerogative del Presidente della Repubblica. Nota al Parere del Consiglio Costituzionale n. 01/AL07/CC/18 in Federalismi.it*, novembre, 2018.

<sup>22</sup> E. Minniti, *La riforma del Consiglio di Stato Algerino e le prerogative del Presidente della Repubblica. Nota al Parere del Consiglio Costituzionale n. 01/AL07/CC/18*, in *Federalismi.it*, novembre 2018, 8.

<sup>23</sup> F. Biagi, *Tra innovazione e continuità: la riforma costituzionale algerina del 2016* in *Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 3/2016, 15.

<sup>24</sup> Per un approfondimento sul tema cfr D. Fiumicelli, M. Barbarito, *Il sistema di "checks and balances" nell'area del Maghreb. La forma di governo di Algeria, Marocco e Tunisia tra evoluzione*

In tale quadro di riforme, il Consiglio Costituzionale ha esercitato un ruolo di importante supporto all'attività di riforma avviata dal Presidente Bouteflika, contribuendo in modo rilevante a consolidare il suo potere politico personale<sup>25</sup>. E' dunque emerso con evidenza come non si sia affermato, al di là delle competenze formalmente attribuite, un sistema centrato sul rispetto del principio della divisione dei poteri, e come ciò abbia reso ancora meno rilevanti le moderate aperture introdotte nel sistema, non intaccando in alcun modo la possibilità del *Pouvoir* di continuare ad esercitare il governo del paese.

L'espressione più netta della capacità dell'esecutivo di prevaricare le prerogative degli altri poteri dello Stato si è registrata nel 2012, in piena fase di riforma, con la nomina dell'allora Ministro della Giustizia alla presidenza del Consiglio Costituzionale. In quell'occasione, il Presidente della Repubblica ha agito in aperta e totale violazione del principio della separazione dei poteri, consentendo ad un esponente del Governo di esercitare contestualmente la funzione di Presidente della massima istituzione di garanzia costituzionale. Il quadro che si è strutturato in seguito alla Primavera algerina, non si è dunque caratterizzato per sostanziali mutamenti, lasciando irrisolta, tra le altre, la fondamentale questione della successione a Bouteflika.

#### 4. La crisi del *Pouvoir*

A differenza di quanto avvenuto nella prevalenza dei paesi nordafricani, la Primavera algerina si è tradotta in un'evoluzione del quadro politico-costituzionale e socio-economico sostanzialmente "controllata" dall'alto, ossia da un *Pouvoir* che rappresenta ancora la diretta espressione dei soggetti protagonisti della nascita dell'Algeria indipendente. Lo schema di intervento che è stato utilizzato per contenere le spinte antisistema è quello della cosiddetta "contrattazione autoritaria", caratterizzato dalla redistribuzione in termini sociali degli utili provenienti dallo sfruttamento delle risorse petrolifere. L'attuale instabilità del quadro politico, viceversa, sebbene registri alla base il riproporsi di forti rivendicazioni di carattere sociale, sembra originarsi da una crisi interna allo

---

storica e "primavera arabe" in *Federalismi.it*, luglio, 2014, 43-44.

<sup>25</sup>Contestualmente all'approvazione del principio dell'"alternanza democratica" nel preambolo della Costituzione del 2016, ad esempio, che ha introdotto per la Presidenza della Repubblica il limite dei due mandati (art. 88), riconoscendo tuttavia al Presidente in carica la possibilità di concorrere per il suo quinto mandato nel 2019, il Consiglio Costituzionale non ha mostrato alcuna remora nel ribaltare concettualmente una sua precedente quanto recente pronuncia. Nel 2008, infatti, il Consiglio Costituzionale si dichiarò a favore dell'eliminazione del limite dei due mandati previsto dalla Costituzione del 1996, concependolo quale inammissibile limite alla libertà d'esercizio della sovranità popolare. Negli stessi termini, ossia nell'ottica di garantire il libero esercizio della sovranità popolare, i giudici delle leggi hanno viceversa considerato opportuna la reintroduzione di tale vincolo nel 2016, riconoscendo tuttavia al Presidente in carica la possibilità di concorrere per un ulteriore mandato. Per un approfondimento sul tema cfr E. Minniti, *La riforma del Consiglio di Stato Algerino e le prerogative del Presidente della Repubblica. Nota al Parere del Consiglio Costituzionale n. 01/AL07/CC/18* in *Federalismi.it*, novembre, 2018; E. Minniti, *Condizioni e modalità di attuazione dell'eccezione di incostituzionalità nel sistema costituzionale algerino. Nota al Parere del Consiglio Costituzionale n. 01/AL07/CC/18*, in *Federalismi.it*, luglio, 2019.

stesso *Pouvoir*; dovuta all'incapacità di gestire una delicata fase di transizione, che investe il rapporto tra il vertice politico e quello militare, ponendo al contempo la necessità di un contestuale ricambio generazionale interno alle due componenti. La questione, dunque, non appare limitata esclusivamente all'esigenza di un recupero di consenso della classe di governo, bensì alla necessità di una "ri-legittimazione" della stessa nello storico ruolo di architrave del sistema politico-istituzionale algerino. Se la Primavera del 2011 era nata, essenzialmente, da una diffusa domanda di equità e di giustizia sociale, a fronte della contrazione repentina della presenza pubblica nell'economia e dell'aumento vertiginoso della corruzione a tutti i livelli, oggi è la permanenza stessa del *Pouvoir* alla guida del paese ad essere messa radicalmente in discussione.

144

Il quadro attuale sembra caratterizzarsi, dunque, per una crisi profonda e simultanea dei due pilastri sui quali si è retto finora l'ordinamento dell'Algeria indipendente, ossia l'identificazione dello Stato con la sua classe dirigente politico-militare e il sistema della "contrattazione autoritaria"<sup>26</sup>. La contrapposizione interna al *Pouvoir*, infatti, vede incrinarsi quell'equilibrio che, sebbene per lungo tempo asimmetrico, aveva garantito una sostanziale stabilità al quadro politico e al governo del paese<sup>27</sup>. Tra le possibili evoluzioni denota una certa concretezza quella paventata dalle ricorrenti proteste di piazza, che prospetta uno scenario sempre più simile a quello egiziano, in cui l'esercito domina, da decenni, la vita politica del paese in contrapposizione alla società civile e al complesso dei partiti.<sup>28</sup> Anche l'iniziale successo della Fratellanza Mussulmana che ha caratterizzato la prima fase della "Primavera" egiziana, infatti, ha visto l'intervento decisivo dello stato maggiore dell'esercito. Il Presidente Mubarak è stato infatti desueto dal vertice

---

<sup>26</sup> Il meccanismo della "contrattazione autoritaria", che può essere considerato a pieno titolo uno degli elementi fondamentali del "patto sociale" alla base dell'Algeria indipendente, risulta indebolito da una congiuntura sfavorevole del mercato degli idrocarburi, che rappresentano più del 95% delle esportazioni e dai cui introiti dipende oltre il 60% del bilancio statale. Il governo ha tentato di arginare l'impatto economico del deterioramento dei prezzi di petrolio e gas del biennio 2015-2016, ricorrendo alle riserve di bilancio al fine di sostenere gli elevati livelli di spesa pubblica. Tuttavia, nonostante la recente ripresa del livello dei prezzi sui mercati internazionali, il Prodotto Interno Lordo algerino stenta a segnare un incremento significativo, inducendo il Fondo Monetario Internazionale a rivedere al ribasso le stime di crescita del paese nel 2019.

<sup>27</sup> La storia del *Pouvoir* è stata spesso animata da una tensione interna alle due stesse componenti militare e civile, e le ultime vicende sembrano evidenziare il riaccutizzarsi di una dialettica conflittuale che interessa non soltanto il rapporto tra il vertice politico e quello militare, ma sembra estendersi ai rapporti interni alla stessa struttura dell'esercito e degli apparati di sicurezza. Già nel 2011, una vicenda di corruzione internazionale che riguardava l'ente petrolifero statale Sonatrach, aveva evidenziato un conflitto tra il gruppo di potere che gravitava attorno al Presidente Bouteflika, del quale l'allora ministro dell'energia Chekib Khelil era uno dei principali esponenti, e quello che faceva capo al generale Mohamed Mediène, direttore dei servizi di intelligence. Il successivo deterioramento delle condizioni di salute del Presidente, colpito nel 2013 da un grave ictus cerebrale che lo ha costretto ad una prolungata assenza dalla vita pubblica, oltre ad aver alimentato seri dubbi sulla sua effettiva capacità di esercitare in autonomia le funzioni della sua carica, sembra aver compromesso quegli equilibri interni al gruppo dirigente di cui la sua figura era garante.

<sup>28</sup> Le stesse parole d'ordine scandite dai manifestanti nell'ultima fase delle proteste, a favore di una repubblica effettivamente democratica e contro la prospettiva di uno "stato caserma", sembrano evidenziare diffusa preoccupazione che si concretizzi una tale evoluzione.

militare, contesto dal quale proveniva e al quale apparteneva, con un colpo di stato incruento, in seguito al quale si è insediato il Consiglio Superiore delle Forze Armate, organismo non previsto dalla costituzione, che ha assunto il governo del paese, esercitandolo tramite decreti<sup>29</sup>. L'affermazione politica dell'Islam popolare è stata dunque preceduta dalla sospensione dell'ordinamento costituzionale e dall'avvio di una fase di riforma orientata al superamento delle norme emergenzialistiche e all'introduzione di un maggiore pluralismo. Allo stesso modo, in seguito alla cruenta contrapposizione generatasi all'interno dell'Islam popolare tra la Fratellanza e i salafiti, e all'avvio delle proteste popolari contro il Morsi, è stato il vertice militare ad incaricarsi di destituire ed arrestare il Presidente espressione della Fratellanza. Una recente dottrina ha descritto la nuova costituzione egiziana, che attribuisce all'esercito un "potere di riserva" in grado di imporsi sull'intero sistema, come l'insieme di tre strutture differenti ma "fisiologicamente" inseparabili, sul modello del cervello umano<sup>30</sup>. Secondo tale analisi la struttura costituzionale di base posta al centro del sistema, ossia il "cervelletto", avrebbe una natura securitaria e assicurerebbe ai vertici militari il potere di intervenire su qualsiasi attività parlamentare, giudiziaria e amministrativa in grado di interferire con la sovranità dello Stato. La seconda struttura costituzionale, articolata attorno alla prima analogamente alla "massa cerebrale", verterebbe sul patto tra l'élite militare, l'alta magistratura e le forze politiche e sociali, ad eccezione della Fratellanza Musulmana e dei Salafiti, e determinerebbe la forma di governo e la costituzione economica. Infine, la terza struttura costituzionale, corrispondente alla "corteccia cerebrale", declinerebbe in chiave universalistica e umanitaria il "patto costituzionale". Tale schema di analisi consente di evidenziare le differenze di fondo tra il modello egiziano e quello algerino, in quanto quest'ultimo si caratterizza per la presenza di un elemento, il *Pouvoir*, che occupa il centro del sistema, inglobando sia il "cervelletto" che la "massa cerebrale" dell'ordinamento. Il paventato rafforzamento del potere della componente militare comporterebbe, dunque, come già accaduto in passato, un mutamento degli equilibri interni al *Pouvoir*, ma non il suo superamento sul modello egiziano che, viceversa, rappresenterebbe un arretramento rispetto all'attuale capacità di occupazione e di controllo del centro del sistema. L'analogia con il modello egiziano, al contrario, appare più concreta in relazione ai fattori che hanno innescato la crisi di legittimità dell'ordinamento, ossia alla fondamentale incapacità di gestire la successione al vertice dello Stato che, ad ogni modo, nel caso algerino evidenzia una maggiore complessità. A differenza del "clan Mubarak", infatti, il gruppo di potere creatosi attorno al Presidente Bouteflika

---

<sup>29</sup> Sbailò evidenzia come la centralità del ruolo dei militari nel sistema egiziano dei pubblici poteri rappresenti un dato strutturale del sistema, e come questa si sia rafforzata con la rivoluzione del 2011, non solo sul piano sostanziale ma anche sotto l'aspetto formale. C. Sbailò, *Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. Il caso egiziano*, Padova, 2012, 307.

<sup>30</sup> C. Sbailò, *I diritti di Dio. Le cinque sfide dell'Islam all'Occidente*, Padova, 2016, 59. Per un ulteriore approfondimento sul tema cfr. C. Sbailò, *Diritto pubblico dell'Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto*, Padova, 2015.

rappresentava anche la componente “civile” del *Pouvoir*, ovvero il Fronte di Liberazione Nazionale, il cui ridimensionamento va ad impattare sull’equilibrio interno alla classe di governo. In secondo luogo, diversamente dal caso egiziano, in Algeria si è posta la questione del ricambio generazionale dell’élite al potere, che rappresenta ancora quella generazione che conquistò l’indipendenza nazionale, evento fondativo dal quale ha sempre tratto la sua fondamentale legittimazione. Come in occasione delle Primavere arabe del 2011, appare dunque evidente la difficoltà di inquadrare in modo sostanziale la situazione algerina sulla base di modelli evolutivi riferibili ad altri paesi dell’area. La stessa eventualità che si determini una rifondazione su nuove basi del sistema politico-costituzionale algerino, in grado di riaprire la questione del rapporto tra la polarità politica e quella religiosa nell’ambito dell’organizzazione dello spazio pubblico, nonché di ampliare i margini di affermazione della concezione comunitaristica propria dell’Islam popolare, deve essere analizzata in relazione alla capacità dimostrata dal sistema di reggere all’urto islamista negli anni novanta e di sterilizzare la Primavera del 2011<sup>31</sup>. In quest’ottica, le vicende dei prossimi mesi evidenzieranno quanto il possibile ricorso al meccanismo della contrattazione autoritaria, reso potenzialmente più efficace dal recente incremento del prezzo degli idrocarburi, possa nuovamente rinsaldare il “patto sociale” algerino. Ad ogni modo, a prescindere dalle possibili evoluzioni future, la natura della crisi in cui è recentemente precipitato il paese consente di mettere pienamente in luce quelle che sono le specificità di un modello politico-costituzionale tra i più complessi e longevi dell’area nordafricana.

Emilio Minniti  
Facoltà di Scienza della Politica e delle Dinamiche Psico-Sociali  
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT  
[emilio.minniti@unint.eu](mailto:emilio.minniti@unint.eu)

---

<sup>31</sup> Nel caso in cui la crisi della peculiare forma di Stato algerina dovesse rivelarsi irreversibile, tuttavia, potrebbe aprirsi una fase utile all’affermazione di un nuovo potere costituente e di una diversa organizzazione dello spazio pubblico. Si potrebbe riavviare, dunque, quel processo interrotto sul nascere nei primi mesi del 2011, e che negli altri contesti nazionali nel Nordafrica si è tradotto in un tentativo ridefinire il rapporto tra la dimensione politica e quella religiosa nel quadro di uno Stato islamico e, in senso più ampio, della *Ummah*.